

STATUTO SOCIALE



Edizione **Settembre 2022**

Sede – Oggetto – Durata

Art. 1) Denominazione

1. La Società è denominata “NET INSURANCE LIFE S.p.A.” o in forma abbreviata “NET LIFE S.p.A.”.

Art. 2) Sede

1. La Società ha sede in Roma.

2. La Società, nelle forme a volta a volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Art. 3) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami vita.

2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo, connesso o funzionale alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

Art. 4) Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Art. 5) Capitale - Azioni – Obbligazioni

1. Il Capitale Sociale è di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) diviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni da 1 (un) euro ciascuna.
2. Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.
3. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Assemblea

Art. 6) Assemblea

1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
3. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.
4. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero

con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

5. L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

2. Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.

3. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente, o chi ne faccia le veci, ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.

4. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:

- Le delibere sul bilancio d'esercizio
- Le delibere sulla destinazione degli utili
- La nomina dei membri del Cda e del collegio sindacale

- L'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari
- La determinazione del compenso dei sindaci
- La determinazione del compenso spettante ai membri del cda; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari
- Il conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale
- Ogni altra delibera prevista dalla legge o sottoposta all'assemblea dal cda

2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società.

3. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o da persona designata dall'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.

7. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

8. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Amministrazione

Art. 9) Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria, che durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.
2. Prima di procedere alla nomina degli Amministratori, l'Assemblea ne determina il numero nei limiti su riportati.
3. Ove sia istituito un comitato endoconsiliare previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno 2 (due) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e della Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.

4. Ove siano istituiti due comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno 3 (tre) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e della Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.

Art. 10) Cariche sociali

1. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa riguardante le società che esercitano attività assicurativa.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.
3. Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali.
4. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.
6. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori

nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio simul stabunt simul cadent, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.
4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

9. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C..

L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.

Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti intervenuti.

3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge.

5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad

ogni effetto di legge.

Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;
- delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati- facoltà di nominare e di revocare Institori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;
- istituire comitati consultivi ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.
- istituire comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti,

determinandone i poteri e le norme di funzionamento.

4. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.

Art. 14) Compensi agli Amministratori

1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Comitato Esecutivo, se costituito, sono determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione ed, se costituito, il Comitato Esecutivo stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri.

2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.

3. Il Consiglio di Amministrazione e, se costituito il Comitato Esecutivo, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.

4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 15) Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

Art. 16) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Ove la legge lo richieda o su base volontaria, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, previo parere dell'organo di controllo.

3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.

Organi di controllo

Art. 17) Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da 2 (due) Sindaci supplenti.

2. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che, a maggioranza qualificata, designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I Sindaci devono possedere i requisiti di

onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 18) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

2. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

Rappresentanza legale

Art. 19) Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Bilancio

Art. 20) Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di

legge, il bilancio d'esercizio.

Art. 21) Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge, sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 22) Acconti su dividendo

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

Liquidazione

Art. 23) Liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.

Direzione e coordinamento di società

Art. 24) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A., in quanto la stessa ne detenga il controllo. Pertanto gli Amministratori della

Società forniranno al soggetto che esercita tale attività tutti i dati e le informazioni utili e necessari.

2. La Società fa parte del gruppo assicurativo Net Insurance. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

3. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Disposizioni generali

Art. 25) Domicilio degli Azionisti

1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 26) Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.